



## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

Le modalità di determinazione dell'acconto Iva

La qualificazione fiscale di uno strumento finanziario corredato da una put option

La tassazione degli utili derivanti dalla distribuzione della riserva da rivalutazione degli immobili di impresa

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

La legittimità della trasformazione omogenea senza opposizione dei creditori

L'onere probatorio nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti

Il conferimento d'azienda con esclusione del credito Iva

La reimmissione di un bene in regime sospensivo con rimborso delle accise

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

L'errata individuazione della sanzione e il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso

---

## Le modalità di determinazione dell'acconto Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 28 agosto 2019, n.350

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell'acconto dovuto nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, di cui all'art.73, comma 3 del Decreto Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che, nel caso in cui una o più società aderenti all'opzione abbiano versato, nell'anno solare precedente, Iva per un ammontare superiore a due milioni di euro, la determinazione e il successivo versamento dell'acconto annuale deve essere effettuato sulla base del metodo "storico speciale" ai sensi dell'art.1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n.311, ha chiarito che, l'acconto Iva dovuto dal gruppo è dato dalla somma algebrica tra:

- l'acconto dovuto dalle società del gruppo che applicano lo "storico speciale", calcolato nella misura del 97% della media dei versamenti effettuati o che avrebbero dovuto essere effettuati nei primi tre trimestri dell'anno in corso e
- l'acconto dovuto dalle altre società partecipanti, calcolato secondo il metodo più conveniente tra quello "storico" e quello "previsionale" di cui all'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.405.

[torna su](#)

## La qualificazione fiscale di uno strumento finanziario corredato da una "put option"

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 agosto 2019, n.337

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte dirette, ha chiarito che, ai sensi dell'art.5 del dm 8 giugno 2011, non si applica il principio di derivazione rafforzata in presenza di strumenti finanziari assimilabili alle azioni, di cui all'art.44, comma 2 del Tuir, nell'ambito di una operazione che porti alla sottoscrizione di un *investment agreement* tra una società e un fondo, per effetto del quale quest'ultimo acquisisce una quota di minoranza della società, con l'opzione di poter far valere l'obbligo di riacquisto della partecipazione, da parte della società, ad un prezzo stabilito pari al più alto tra il *fair value* delle azioni alla data di esercizio dell'opzione e l'ammontare pagato per acquisire la partecipazione di minoranza. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, le azioni proprie e la connessa *put option* configurano una "partecipazione diretta ai risultati economici della società" e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del cit. art.44 comma 2 del Tuir, che definisce "azioni" quegli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente ancorata agli utili della società emittente o di una società del gruppo. Inoltre, conclude l'Agenzia delle entrate, da tale qualificazione discendono due conseguenze:

- l'indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei maggiori valori riconosciuti agli investitori assimilabili ai dividendi distribuiti;
- l'irrilevanza ai fini Ires dei maggiori o minori valori registrati in contabilità annualmente in sede di valutazione dello strumento finanziario.

[torna su](#)

---

## La tassazione degli utili derivanti dalla distribuzione della riserva da rivalutazione degli immobili di impresa

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 8 agosto 2019, n.332*

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai soci, persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate, che hanno percepito dividendi derivanti dalla distribuzione parziale della riserva da rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi dell’art.15, commi da 16 a 24, del dl 29 novembre 2008, n.185. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il regime fiscale applicabile ai soci percettori del dividendo dipende dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile cui consegue l’assoggettamento ai fini Ires; e
- si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, di cui all’art.27 del dpr 29 settembre 1973, n.600, sui dividendi percepiti dai soci titolari di partecipazioni qualificate che derivano dalla distribuzione, nel periodo d’imposta 2018, del saldo attivo iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione degli immobili di impresa, equiparando, di fatto, la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati.

[torna su](#)

---

## La legittimità della trasformazione omogenea senza opposizione dei creditori

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 agosto 2019, n.20888*

La Corte di Cassazione, in tema di operazioni straordinarie, e in particolare in materia di trasformazione, di cui agli artt.2498 e ss. del codice civile, ha chiarito che, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.2500-*bis* del codice civile per la violazione degli artt.3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, per una trasformazione da S.r.l. a S.p.a., diversamente da quanto accade per le operazioni di fusione e scissione, non prevede un termine dilatorio di 60 giorni entro cui i creditori possono proporre opposizione alla trasformazione. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, il suddetto termine è previsto solo con riguardo all’ipotesi più complessa di trasformazione eterogenea in società di capitali, in quanto, in tale ipotesi, si verifica la perdita della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali in capo ai soci.

[torna su](#)

## L'onere probatorio nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 luglio 2019, n.20497*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, relativamente ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire prova circa l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione posta in essere integrasse un'ipotesi di evasione, dimostrando, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, qualora l'Amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere operato con la diligenza propria di un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci e dei servizi.

[torna su](#)

## Il conferimento d'azienda con esclusione del credito Iva

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 luglio 2019, n.18143*

La Corte di Cassazione, in tema di rimborso Iva, di cui all'art.30 del Decreto Iva, ha chiarito che, nell'ambito del conferimento d'azienda, nel caso in cui sia stato escluso il credito Iva maturato dal conferente sulla base di accordi intercorsi tra le parti, il diritto al rimborso, da esercitare nel termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art.2946 del codice civile, spetterebbe a quest'ultimo sulla base della cessazione dell'attività d'impresa.

[torna su](#)

## La reimmissione di un bene in regime sospensivo con rimborso delle accise

*Corte di Cassazione – Sentenza del 28 giugno 2019, n.17514*

La Corte di Cassazione, in tema di accise sui consumi, ha chiarito che, l'operatore economico che, ai sensi dell'art.6, comma 13, del dlgs del 26 ottobre 1995, n.504, cd. Tua, dopo aver immesso in consumo un prodotto, vuole destinare lo stesso a un deposito fiscale, reimmettendolo in regime di sospensione fiscale, ha diritto al rimborso delle accise versate, anche quando la propedeutica istanza, di cui all'art.14 del Tua, sia stata presentata solo al termine delle operazioni di trasferimento. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tale istanza potrà essere integrata con il dettaglio delle imposte versate e con l'allegazione delle prove dei versamenti, non potendo, una mera irregolarità formale, giustificare l'applicazione di un regime impositivo sproporzionato rispetto a quello spettante sulla base della sostanza giuridica della fattispecie impositiva.

[torna su](#)

---

## L'errata individuazione della sanzione e il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso

*Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo – Sentenza del 8 maggio 2019, n.250/2/2019*

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, in tema di sanzioni amministrative, ha chiarito che, il ravvedimento operoso, di cui all'art.13 del dlgs del 18 dicembre 1997, n.472, eseguito per violazioni da omesso versamento e non per dichiarazione infedele, di cui all'art.1, comma 2 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, non può ritenersi perfezionato, in quanto si configurano due differenti figure di illecito amministrativo. Pertanto, aggiunge la Commissione, non essendosi perfezionato il ravvedimento che, come precisa il cit. art.13, comma 3 del dlgs 472/1997, richiede l'integrale pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte, le somme pagate potranno essere scomputate dal maggiore importo della sanzione intera comminata, ma non danno titolo alla riduzione della stessa.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)